

RAPPORTO

della Commissione della gestione
sul messaggio 10 giugno 1976 concernente la modificazione della legge
sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato

(del 26 agosto 1976)

Il 10 giugno 1976 il Consiglio di Stato ha licenziato un circostanziato messaggio all'attenzione del Gran Consiglio per quanto concerne la modificazione integrale della legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, ritenuto come ogni istituzione di previdenza deve essere costantemente adattata all'evoluzione generale della previdenza sociale.

L'attuale assetto della legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti è quella data dal Gran Consiglio nel 1963, ed ha subito numerose modifiche negli anni successivi, in particolare per l'adeguamento alle norme federali o cantonali intese a garantire eque prestazioni sociali ai dipendenti dello Stato ed a coloro che già beneficiano delle previdenze della cassa pensioni.

Altri Cantoni hanno introdotto nuove norme legislative in materia di previdenza del personale, citiamo al riguardo la legge 22 maggio 1975 del Canton Friburgo, il messaggio 4 giugno 1976 del Consiglio di Stato del Cantone di Neuchâtel per quanto concerne il limite d'età dei membri della cassa pensioni, norme che hanno cercato di adeguare la previdenza alla legislazione federale. La cassa pensioni dei dipendenti del Cantone Ticino pur possedendo uno dei migliori rapporti tra cotizzazione e prestazione di tutta la Svizzera, ha fatto sì che la Commissione amministrativa e il Dipartimento delle finanze riesaminassero l'impostazione generale a ciò indotti da alcuni atti parlamentari, per rivendicazioni delle associazioni del personale che chiedevano innovazioni più o meno importanti, dalla modifica del diritto federale sul lavoro e dall'eventualità della prossima introduzione del secondo pilastro.

ABROGAZIONI PRINCIPALI DELLA NUOVA LEGGE

Lo scopo è quello di depurare l'attuale legge da disposizioni vecchie ed oramai cadute in disuso, fra l'altro la norma che stabilisce che i pensionati anteriori all'entrata in vigore della legge del 1963 soggiacciono alle norme delle leggi in base alle quali furono pronunciate, in particolare per quanto concerne i supplementi fissi, la scala delle rendite e la rivalutazione sino al 1. luglio 1970, la percentuale della pensione vedovile; si è deciso di abrogare il cpv. 1 dell'attuale art. 75 in modo che tutti i beneficiari di rendite potranno usufruire dei nuovi disposti di legge, ritenendo che eventuali diritti acquisiti saranno mantenuti.

Per quanto concerne l'assicurazione risparmio, si propone la sua soppressione ritenuto come per tutti i dipendenti con un'attività di almeno 2/3 dell'orario completo di lavoro, vi sia una copertura assicurativa ade-

guata, sotto forma di rendita, rivalutata in base all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi del consumo, eliminando così gli svantaggi del sistema della capitalizzazione.

Si lascia la possibilità all'assicurato di acquistare anni di assicurazione, diritto da far valere entro un anno dal 1. luglio 1976, pagando la relativa riserva matematica; la scala delle prestazioni è perciò strettamente legata alla durata dell'assicurazione.

La Commissione della gestione si è soffermata con particolare attenzione sulla portata dell'attuale art. 49, prestazione a favore dei parenti bisognosi e, dopo ampia discussione, ha accettato la proposta di stralcio formulata dal Consiglio di Stato ritenuto come questo articolo non può più trovare un'applicazione pratica, poichè tutto il sistema assistenziale svizzero è stato radicalmente modificato dall'emanazione di questa norma ad oggi. In caso di bisogno la Cassa cantonale di compensazione AVS assegna oltre le prestazioni ordinarie di diritto una prestazione complementare che garantisce al beneficiario il minimo vitale.

Secondo i dati forniti dal Dipartimento delle finanze sul totale di beneficiari attuali della cassa pensioni di 1.347 unità, i beneficiari dell'art. 49 dell'attuale legge si riducono a 5 uomini e 17 donne.

PRINCIPALI INNOVAZIONI RISPETTO ALLA LEGGE ATTUALE

Il messaggio governativo si diffonde in modo particolareggiato su quelle che sono le principali innovazioni rispetto alla legge attuale ritenuto come la legge cassa pensioni deve definire:

- l'obbligo di assicurare
- le condizioni e le prestazioni assicurative
- i contributi del datore di lavoro e dei membri
- il diritto di essere consultati.

Pressochè tutte le proposte contenute nel disegno di legge, salvo qualche piccola inflessione, sono state formulate di comune accordo fra il Consiglio di Stato (Dipartimento delle finanze) e le associazioni del personale.

Degni di essere menzionate le principali innovazioni concernenti:

Art. 4 - Obbligatorietà e ammissione

Come più sopra riferito l'ammissione alla cassa è obbligatoria per tutte le categorie di dipendenti definiti dall'art. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti; per essere considerata continua, l'attività deve essere esplicata giornalmente e su tutto l'arco dell'anno civile o scolastico in misura di almeno 2/3 dell'orario completo.

La proposta tendente ad abbassare il limite dei 2/3 alla misura del 50 %, che interessa molti docenti che seguono corsi di perfezionamento, non è stata accolta dalla maggioranza della Commissione.

Art. 7 - Uscita dalla cassa pensioni per dimissioni o licenziamento

Viene sancito conformemente con i principi della libertà di passaggio dell'art. 331 del Codice obbligazioni, in caso di dimissioni o licenziamento, che l'assicurato acquisisce un diritto di credito verso la cassa per pre-

stazioni future. Il credito corrisponde ai contributi personali più un supplemento percentuale calcolato secondo gli anni di contribuzione.

Il libero passaggio avviene se il nuovo datore di lavoro ha stabilito nei propri statuti il medesimo principio; caso contrario una somma corrispondente al valore della polizza è depositata presso la Banca dello Stato e riscossa a raggiungimento di un limite di pensionamento.

Art. 10 - Stipendio assicurato

Si è ritenuto indispensabile meglio definire il sistema di calcolo della rendita calcolando che lo stipendio annuale determinante è quello previsto dalla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e docenti. I supplementi comunali assicurati e finanziati dalla cassa al 1. luglio 1976 restano computati anche in base alla nuova legge, mentre dopo il 1. luglio 1976 essi non potranno più essere aumentati o adeguati.

Art. 13 - Contributi dell'assicurato

Per i nuovi assicurati che entrano a far parte della cassa fino a 35 anni di età è stato possibile sopprimere la tassa di entrata che comporta una diminuzione di introiti che sarà importante in periodo di espansione della cassa e tende a diminuire o ad annullarsi in periodo di stagnazione. Questa tassa può essere sostituita da un riscatto facoltativo degli anni di assicurazione se l'assicurato dispone di una certa somma da investire nella cassa o possiede una polizza di libero passaggio.

E' pure tenuto in debito conto il caso dell'assicurato che riduce volontariamente la sua attività a meno di 2/3 proponendo di coordinare il suo diritto di affiliazione in relazione al requisito richiesto al dipendente al momento dell'iscrizione.

Art. 17 - Pagamento della pensione

E' codificata nella legge la 13ma mensilità con un'incidenza sul bilancio tecnico della cassa che ammonta a Fr. 15.110.140,—.

Art. 23 - Collocamento a riposo anticipato

La legge sull'ordinamento propone l'abbassamento del limite obbligatorio del pensionamento per le donne a 62 anni di età di modo che la cassa assume a proprio carico le prestazioni stabilite dalla legge sulla cassa pensioni, nonché la possibilità di collocamento a riposo anticipato per tutti gli assicurati con almeno 30 anni di servizio effettivo e 60 anni di età. Questa decisione permetterà, nel contesto di una politica di incremento delle possibilità di occupazione, particolarmente dei giovani, la presumibile liberazione di ca. 120 posti di lavoro.

Art. 42 - Commissione amministrativa

E' stato introdotto il principio della nomina della Commissione amministrativa in forma paritetica; il presidente dirige la Commissione e per salvaguardare la parità non ha diritto di voto, se non in caso di ripetuta parità.

In sede commissionale è stata formulata la proposta tendente ad assumere la presidenza a turno da un rappresentante dello Stato e da un rappresentante del personale, ritenuto che il voto del presidente avrebbe dovuto contare il doppio solo nel caso di seconda parità. Il Fronte Unico

aveva chiesto la parifica effettiva che non è sancita completamente dal testo della legge in quanto il presidente, essendo il direttore del Dipartimento delle finanze ha diritto di voto sia pure soltanto in caso di seconda parità. Pur ritenendo come con questa forma la composizione della Commissione amministrativa può essere considerata ancora maggioritaria, siamo di fronte ad un evidente miglioramento rispetto alla regolamentazione in vigore, per cui il Fronte Unico non ha insistito per non rinviare l'introduzione della nuova legge.

Art. 51 - Garanzia dello Stato

Ripetutamente a livello parlamentare sono sorte osservazioni per quanto concerne l'uso dei mezzi della cassa pensioni impiegati per i bisogni dello Stato. La Commissione della gestione ha ritenuto di accettare le osservazioni formulate a proposito dal Consiglio di Stato, ritenuto come le indennità di rincaro sono finanziate dallo Stato, alle quali vanno aggiunti gli interessi sul patrimonio, e che danno un reddito annuo di ca. il 6,8 %, più che ragionevole.

Art. 56 - Aumento generale degli stipendi

La Commissione della gestione ha ritenuto opportuno apportare una aggiunta all'articolo che risulta ora del seguente tenore:

« In caso di aumento generale degli stipendi, il Gran Consiglio emana le norme per il finanziamento dell'aumento degli stipendi assicurati e *l'aggiornamento della rivalutazione delle pensioni* ».

POSTULATI

Il messaggio si diffonde ampiamente in particolare per quanto concerne gli investimenti dei fondi della cassa pensioni e la possibile concessione di mutui ipotecari. Durante la preparazione del progetto di legge è stato riservato ampio spazio alla discussione sull'impiego del patrimonio della cassa, e si è potuto constatare come il deposito dei fondi presso la Cassa cantonale è il sistema che garantisce meglio il patrimonio dagli effetti dell'inflazione, pure non comportando nessun rischio e non minacciando la bontà della cassa.

I periti della cassa ritengono che occorre moderazione nell'utilizzazione di una parte del patrimonio per la costruzione di alloggi economici basati su prestiti a cooperative di assicurati, nonchè nell'assegnazione di prestiti di abitazioni monofamiliari che potrebbero creare delle condizioni di favore per una determinata categoria di assicurati.

Mantenendo fede al principio di migliorare le prestazioni di talune categorie di pensionati, le pensioni dei vecchi beneficiari aumentano in modo consistente per diminuire in modo proporzionale secondo l'inizio del diritto alla pensione cosicchè, dal messaggio governativo si deduce che:

- pensionati sino al 1. gennaio 1955, adeguamento uguale al 35 %;
- pensionati dal 1. gennaio 1955 al 1. luglio 1962 adeguamento uguale al 12 %;
- pensionati dal 2 luglio 1962 al 1. settembre 1964 adeguamento uguale all'8 %.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il rapporto commissionale non intende addentrarsi nel dettaglio delle cifre ampiamente trattate dal messaggio governativo. Ritiene comunque che la riforma proposta situa la cassa pensioni del Cantone Ticino fra le migliori rispetto ad analoghe casse svizzere di diritto pubblico raggiungendo i seguenti scopi:

- pressochè universalità dell'estensione della cassa a tutti i dipendenti dello Stato;
- pagamento di pensioni, che, accumulati con quelli dell'AVS raggiungono l'80 % dell'ultimo stipendio;
- percentuale di rendita proporzionale alla durata dell'assicurazione, ciò che ha permesso la soppressione della tassa di ammissione offrendo all'assicurato la possibilità di acquistare anni di assicurazione;
- copertura completa della gamma degli eventi;
- indicizzazione delle pensioni pagate all'evoluzione dei prezzi di consumo con il carovita a carico dello Stato che, quale contropartita, beneficia degli investimenti dei capitali della cassa con un tasso di interesse relativamente basso;
- premio assicurativo ragionevole del 16 % (8 % a carico dell'assicurato - 8 % a carico dello Stato);
- esonero dal pagamento di contributi straordinari in caso di aumento dello stipendio assicurato.

Fatte queste brevi premesse e ritenuto come l'esame del disegno di legge non abbia fatto sollevare particolari obiezioni, si propone di accettare il messaggio concernente la modificazione della legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

Sulla base della lettera 2 settembre 1976 al Dipartimento finanze, l'entrata in vigore potrà essere fissata dal Consiglio di Stato soltanto al momento della decisione granconsigliare e scaduto il termine di referendum. Resta inteso che la rivalutazione delle rendite ai pensionati entra in vigore il 1. gennaio 1976.

Per la Commissione della gestione:

F. Riva, relatore

Baggi — Besana — Bottani A. —
Camponovo — Giovannini — Grandi —
Legobbe — Martinelli —
Merlini P. G. — Rossi-Bertoni —
Salvioni

